

AFFIDAMENTO A MILO MANICA DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA RACCOLTA, ANALISI ED ELABORAZIONE DI DATI ORNITOLOGICI DI CAMPO NEI SITI NATURA 2000 IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio affida al dr. Milo Manica P.IVA 03631150129 il servizio di acquisizione di dati ornitologici a supporto del progetto di aggiornamento dei dati ornitologici dei siti Natura 2000 in gestione alla Provincia affidato al dr. Enrico Bassi che fungerà da supervisore. Il professionista incaricato parteciperà all'acquisizione di nuovi dati sulla presenza di specie in allegato I della direttiva 2009/147/CE, nel biennio 2025-2026, tramite apposite uscite sul campo (diurne e notturne), indagando in particolare le specie nidificanti con maggior attenzione a quelle potenzialmente presenti ma non segnalate nei FS. Durante le uscite dovranno essere raccolti anche dati di presenza di specie non inserite in All. I ma importanti ai fini gestionali per peculiarità biogeografiche, ridotta consistenza e localizzazione e grado di stenoecia. Il professionista incaricato si occuperà inoltre dell'archiviazione dei dati da lui raccolti e collaborerà con il supervisore nelle attività di elaborazione degli stessi.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto servizio, verrà riconosciuto al professionista, in funzione dei servizi effettivamente prestati, un corrispettivo pari ad € 5.961,54 al netto degli oneri di legge (rivalsa INPS 4% - operazione senza applicazione dell'IVA, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014, così come modificato dalla legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 - Regime forfettario), per un totale lordo di € 6.200,00 (di cui € 3.444,44 nel 2025 e € 2.755,56 nel 2026).

Art. 3 - Pagamenti

La Provincia corrisponderà il corrispettivo previsto per ciascuna annualità alla consegna del resoconto annuale delle uscite, da presentare a seguito della consegna dei dati di rilevamento al supervisore.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze avverrà previo invio di regolare fattura elettronica da parte del professionista che si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Obblighi del professionista

Il professionista è tenuto a fornire i servizi di cui all'art. 1 secondo le indicazioni fornite dal supervisore. Il numero minimo di attività di campo (tra uscite diurne e notturne, da potersi svolgere anche nella stessa giornata) affidate al professionista è di 36. Il professionista è tenuto inoltre all'archiviazione ed elaborazione dei dati raccolti, in collaborazione con il supervisore. Tale attività occuperà indicativamente 12 giornate lavorative. La proprietà dei dati raccolti dal professionista sul campo è sia della Provincia, sia del professionista, sia del supervisore. Il professionista si impegna a non divulgare dati di specie rare o minacciate. Si impegna inoltre a non utilizzare/divulgare dati di proprietà della Provincia o che la Provincia ha acquisito da terzi nell'ambito del progetto, salvo autorizzazione da parte dei rispettivi proprietari.

Art. 6 - Tempistica

Viene concordata la seguente tempistica in relazione alla conclusione dei servizi e alla consegna dei relativi dati:

1. entro il 31/12/2025: n. giornate di campo 20
2. entro il 31/12/2026: le restanti giornate di campo.

Art. 7 - Obblighi del committente

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla prestazione dei servizi oggetto dell'incarico.

Art. 8 - Disposizioni particolari

Il professionista dichiara altresì di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Art. 9 - Proroghe, penali, risoluzione anticipata

Nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione del servizio non imputabili al professionista, il responsabile del procedimento potrà concedere, su richiesta del professionista, una proroga scritta per un periodo di tempo ritenuto congruo e che non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stato affidato il servizio. Fuori da questa ipotesi, in caso di ritardo sui tempi massimi di consegna di cui all'art. 6 del presente disciplinare

verrà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo del 10%.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- ritardi pregiudizievoli o mancato adempimento alle condizioni di cui al presente disciplinare;
- ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni di legge consentano al committente la facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione anticipata avviene con semplice comunicazione, trasmessa tramite PEC con almeno 15 giorni di anticipo, indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Nulla sarà dovuto al professionista in conseguenza della risoluzione del contratto, salvo il compenso relativo all'attività documentata già svolta al momento dell'interruzione.

Art. 10 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 11 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Sondrio.

Art. 12 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e, a seguito della determinazione dell'affidamento del servizio, vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Sondrio
Il dirigente
Gianluca Cristini

Il professionista incaricato
Milo Manica